



Città  
metropolitana  
di Milano

AIAF LOMBARDIA Associazione Italiana  
Arbitri e Mediatori

# **Separarsi o divorziare fuori dalle aule di giustizia**

**Negoziazione assistita:  
la tutela dei diritti fuori dai Tribunali**

**Seminario**

# Le novità introdotte dalla legge : tra adempimenti e nuove possibilità

**25 febbraio 2016**

**Sala Alda Merini, Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano**

Cinzia Calabrese

Giulia Sapi

# La normativa

- Decreto legge n. 132/2014 e Legge di conversione n. 162/2014

# Art. 6

- Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazioni personali, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

## Art. 12

- Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile

# applicabilità

-  si applica alle soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- **Non** si applica alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli di **coppie non coniugate**

# requisiti

- a) ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un avvocato
- b) l'intero procedimento deve essere improntato al principio di buona fede e lealtà, cui devono conformarsi parti e avvocati (art. 2)

# Come si inizia

- La parte che intende procedere con la negoziazione assistita da avvocato (ciascuna parte ha il proprio avvocato; le parti non possono avere un unico avvocato) invita l'altra parte – tramite il difensore che certifica l'autografia della firma – a stipulare la **CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA** indicando l'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata adesione o mancata risposta entro 30 giorni è valutabile dal giudice ai fini delle spese

# Cosa può fare l'altra parte

- Chi riceve la lettera contenente l'invito a stipulare la convenzione può non aderire e in tal caso il rifiuto o la mancata risposta potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese di giudizio
- Oppure può aderire e in tal caso si stipula – in forma scritta a pena di nullità - la convenzione di negoziazione assistita che è l'accordo con il quale le parti *“convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia”*.

# Contenuto Convenzione

- La convenzione deve indicare l'oggetto e deve indicare il termine di durata della negoziazione, che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
- La convenzione è sottoscritta dalle parti e dagli avvocati (almeno uno per parte) che certificano l'autografia della firma

- 
- La trattativa è coperta dalla riservatezza sulle informazioni acquisite (l'obbligo vale sia per le parti sia per gli avvocati)
  - Le dichiarazioni rese nella procedura e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel giudizio

# Accordo di negoziazione assistita

- E' richiesta la forma scritta a pena di nullità
- Nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore
- Gli avvocati certificano l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

# Se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o maggiorenni non economicamente indipendenti o portatori di handicap grave

- L'accordo deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla sottoscrizione – a pena di irricevibilità - al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
- Il pubblico ministero, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, AUTORIZZA l'accordo che poi deve essere trasmesso, a cura di uno degli avvocati, entro il termine di DIECI GIORNI all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni sull'atto di matrimonio.

**L'ITER SI CONCLUDE E LE PARTI NON DEVONO ANDARE IN TRIBUNALE**

# Se il pm non AUTORIZZA

- perché ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, entro 5 giorni trasmette l'accordo al presidente del Tribunale che fissa entro trenta giorni l'udienza per la comparizione delle parti

# Se non ci sono figli minori o figli

maggioirenni incapaci o maggioirenni non autosufficienti o portatori di handicap grave

- Accordo trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, se non ravvisa irregolarità, concede il NULLA OSTA
- L'accordo viene poi trasmesso da uno degli avvocati al Comune per le annotazioni

# Trasmissione all'ufficiale di stato civile

- L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.



iscritto ...

trascritto ...

- matrimonio **iscritto** è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione.
- Il matrimonio **trascritto** è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire

Circolare *Ministero dell'Interno*

**n. 19/2014**

- L'accordo deve essere trascritto ai sensi dell'art. 63, comma 2, del regolamento dello stato civile, oltre che annotato negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio (v. Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014)

# DAVANTI AL SINDACO

per :

- Separazione consensuale
- richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, *con l'assistenza facoltativa di un avvocato*, **un accordo** di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

# L'ACCORDO

- L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
- **L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma**
- **Nei soli casi di separazione personale o di divorzio l'ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo**
- Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
- L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

# Non si applica :

- in presenza di
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- Figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti



- 
- L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (non può contenere trasferimenti di immobili).
  - Può essere prevista la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge (secondo i chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 6 del 2015)